

Comune di Strambino (Torino)

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28 settembre 2009
"Modifica al Regolamento Edilizio".**

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) di variare il Regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.3.2004 e n. Comunale n. 23 del 9.7.2009, come segue:

- il comma 1 dell'art. 2 del regolamento edilizio è sostituito dal seguente:

"1. Nel Comune di Strambino è costituita la Commissione Edilizia, che è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio."

- il comma 2 dell'art. 2 del regolamento edilizio è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione è composta da sette componenti tecnici eletti dalla Giunta Comunale. E' di espressione della Giunta Comunale l'elezione del Presidente della Commissione scelto tra i sette tecnici."

- il comma 3 dell'art. 2 del regolamento edilizio è sostituito dal seguente:

"3. I membri elettivi sono scelti dalla Giunta fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno tre membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma di laurea. "

- il comma 5 dell'art. 2 del regolamento edilizio è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del mandato del Sindaco. Al momento dell'insediamento del nuovo Sindaco, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita."

- il comma 6 dell'art. 2 del regolamento edilizio è sostituito dal seguente:

"6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti."

- il comma 8 dell'art. 2 del regolamento edilizio è sostituito dal seguente:

"8. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale."

- il comma 1 dell'art. 3 del regolamento edilizio è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, per:

a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti soggette a permesso di costruire, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati."

- il comma 3 dell'art. 16 del regolamento edilizio è sostituito dal seguente:

"3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.”

2) di dare atto che il regolamento edilizio comunale, variato con la presente deliberazione, è conforme al regolamento edilizio tipo approvato dalla regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale 29.7.1999 n. 548-9691.

Il Sindaco
Savino Beiletti